

Tribunale di S. Maria Capua Vetere 13 gennaio 2009 – Pres. Barbara Tango – Est. D’Onofrio.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Obbligazione solidale - Transazione - Accordo limitato alla quota parte del singolo debitore - Facoltà dei condebitori di profittare della transazione - Esclusione - Scioglimento del vincolo solidale tra stipulante e altri condebitori.

Direttore generale - Responsabilità per danni alla società ed ai creditori - Esecuzione delle direttive degli amministratori - Autonomo rilievo operativo - Sussistenza.

Il potere di profittare della transazione di cui all’art. 1304 cc attiene soltanto alla transazione relativa all’intera situazione controversa e stipulata per l’intero debito solidale. La norma non è pertanto applicabile quando la transazione, non riguardando l’intero debito solidale, sia limitata al solo rapporto interno del debitore che la stipula. Quando, infatti, l’oggetto del negozio transattivo sia limitato alla quota interna del debitore solidale stipulante, si riduce l’intero debito dell’importo corrispondente alla quota transatta con il conseguente scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota. (fb)

Il direttore generale è investito di ampi poteri decisionali ed anche se agisce in posizione formalmente subordinata rispetto agli amministratori, assume spesso rilievo operativo pari o anche preminente. Il direttore è quindi responsabile verso la società, verso i creditori sociali e verso i singoli soci o terzi per i danni arrecati nell’esecuzione dei compiti affidatigli, rispondendo in solido con gli amministratori per l’inosservanza del dovere generale di vigilanza e essendo tenuto a rifiutarsi di dare attuazione alle direttive degli stessi amministratori se illegali o pregiudizievoli per la società. (fb)

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 2 ottobre del 1996, l’istituto bancario istante deduceva che, con decreto del Ministero del Tesoro del 25 ottobre del 1995, era stato posto in amministrazione straordinaria e il Ministro del Tesoro aveva disposto lo scioglimento degli organi con funzioni amministrative per gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative amministrative e statutarie che regolano l’attività della banca, oltre che per gravi perdite del patrimonio.

Il Commissario straordinario aveva individuato perdite per oltre 15 miliardi di lire.

L’istante era pertanto addivenuta alla conclusione di agire per il risarcimento danni cagionati dai comportamenti inadempienti degli amministratori responsabili per i danni arrecati alla banca.

In particolare, l’organo amministrativo era incorso in gravi violazioni di legge e statuto, avendo via via dismesso le proprie funzioni istituzionali attribuendo in via esclusiva ogni potere al Presidente del consiglio e al capo dell’esecutivo.

Il Consiglio di amministrazione si era limitato a ratificare le decisioni assunte dal Presidente e dall’ex direttore generale. Con delibera n. 186 del 22 novembre del 1993 il Consiglio di amministrazione aveva disposto che tutti i saldi debitori (relativi a posizioni incagliate) fossero accompagnati da un fido di pari importo (“fido puramente tecnico, al solo scopo di non segnalare alla centrale rischi sconfinamenti che in pratica non sono”).

Tutte le posizioni che avrebbero dovuto esser girate a sofferenza veniva quindi regolate da un’apposita categoria di conti correnti (categoria 7) a tasso zero o fuori mercato.

Il consiglio di amministrazione aveva pertanto consentito che l’ex direttore generale tenesse parallelamente al libro verbali del consiglio un brogliaccio sottoscritto di volta in volta dallo stesso, da due consiglieri e dal presidente del collegio sindacale nel quale venivano annotati

IL CASO.it

affidamenti a soggetti molto esposti, onde consentire loro la sanatoria di sconfinamenti in precedenza concessi che venivano deliberati dal consiglio di amministrazione.

In particolare, all'ex direttore generale F. S. veniva contestato di aver gestito in via esclusiva ed autonoma il comparto degli impieghi in violazione dei limiti della delega conferitagli dal consiglio di amministrazione del 30\1\1991; aveva accordato affidamenti in assenza di qualsiasi documentazione ed istruttoria; aveva concesso affidamenti in presenza di un'ingiustificata sproporzione tra indebitamento del cliente ed il suo giro di affari, acquisendo clientela con scarsa consistenza patrimoniale e senza l'acquisizione di garanzie sufficienti; aveva gestito gli affidamenti consentendo sconfinamenti per saldo liquido e concedendo l'immediata disponibilità su assegni tratti su altre aziende, disponendo il trattenimento degli assegni oltre i limiti utili del protesto; aveva gestito le attività giudiziali di recupero crediti concedendo dilazioni senza garanzie ed omettendo le azioni esecutive; aveva dato corso a nuove concessioni creditizie nell'ambito degli affidamenti con esposizioni sconfinite senza deliberazione del consiglio di amministrazione (in particolare, a fronte delle ultime delibere del consiglio di amministrazione del 4 settembre del 1995, nel brogliaccio in data 11 settembre e 20 ottobre venivano annotati affidamenti rispettivamente per £ 1365 milioni e £ 1894 milioni a favore di clienti già notevolmente esposti al fine di consentirgli sanatorie con gli sconfinamenti precedenti), venendo tali affidamenti iscritti nel sistema informativo della banca posteriormente allo stesso inizio della procedura di commissariamento.

La gestione dei conti correnti attivi e passivi era stata a sua volta irregolare con creazione di quattro categorie (1,3 6,7).

IL CASO.it

Mentre la prima traeva la sua giustificazione nell'ordinaria gestione del conto corrente, le altre venivano generate autonomamente al solo fine di creare confusione ed impedire una corretta e trasparente gestione del credito: la categoria 07 veniva utilizzata per trasferire dalla categoria 01 i saldi debitori di conti immobilizzati o incagliati per i quali erano state intentate azioni di recupero crediti; utilizzando dunque affidamenti tecnici veniva evitata l'appostazione a sofferenza dei crediti e quindi la relativa segnalazione alla Centrale rischi e all'organo di vigilanza con perdita di £ 100800000 per la sola illegittima tenuta di tali conti correnti.

In citazione veniva poi identificate innumerevoli posizioni debitorie gestite in modo irregolare: 1) posizione di C. G. , di D. C., di T. M., di A. P., S. R., la S. srl, 2** srl, G. N., C. I., S. C., N. A., N. R., N. G., S. F. e N. I., D. L. A., C. M. R., C. G. e S. A., N. sas, F. sas, con perdita totale diretta ed indiretta di oltre 15 miliardi di lire.

Le gravissime violazioni di legge erano poi naturalmente ridondate anche in ordine alla redazione dei bilanci del tutti falsati.

L'istante banca concludeva pertanto perché gli originari convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni quantificati in £ 15866372202.

Si costituiva tra gli altri S. F. che negava ogni addebito.

Emesso sequestro conservativo ed interrotto il processo per la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'istituto bancario, il processo era riassunto esclusivamente nei confronti di S. F., essendo intervenuta transazione con riferimento agli altri convenuti.

Il convenuto S. F. ribadiva, in sede di nuova costituzione in giudizio, di essere stato assunto dalla banca istante come funzionario con incarico della direzione di cassa, in nessun atto e mai in concreto avendo esercitato l'attività di direttore generale come addebitatogli.

Non aveva perciò mai partecipato alle delibere, neppure con voto consultivo, del consiglio di amministrazione, non aveva mai apposto firma sulle stesse, non aveva mai assunto decisioni autonome.

Trattandosi di lavoratore subordinato, alcuna azione di responsabilità poteva esser fatta valere nei suoi confronti.

In ogni caso, l'avvenuta definizione transattiva aveva comportato la definitiva cessazione della materia del contendere con riferimento alle posizioni di tutti i convenuti compresa la sua.

L'intera responsabilità dei fatti era ascrivibile al consiglio di amministrazione.

Con riferimento alla posizione dei singoli clienti, ogni responsabilità andava ascritta al consiglio di amministrazione, concludendo per il rigetto dell'avversa domanda, vinte le spese di lite.

IL CASO.it

All'udienza del 15 maggio del 2008, il giudice riservava la causa in decisione con i termini di legge (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda è fondata e va accolta nei limiti che si indicheranno.

Deve in primo luogo valutarsi se l'intervenuta transazione relativa agli altri convenuti comporti o meno la cessazione della materia del contendere anche con riferimento alla posizione processuale dell'attuale convenuto F. S. .

Sul punto occorre rilevare che, a fronte di azione di responsabilità avanzata dalla banca nei confronti di diversi membri del consiglio di amministrazione e del consiglio sindacale della stessa, il 21 marzo 1997 intercorreva con gli altri convenuti ad esclusione di F. S. atto di transazione nel quale si specificava espressamente che "la Banca di Credito cooperativo intende accettare l'intervento di cui al presente atto da parte degli ex esponenti del disciolto consiglio di amministrazione e del disciolto ex consiglio sindacale, che sottoscrivono il presente atto, a tacitazione dei propri diritti risarcitori vantati nei confronti degli stessi solo ed esclusivamente in relazione alla loro quota di responsabilità, con esclusione di ogni e qualsiasi transazione del medesimo diritto risarcitorio vantato o di altri vantabili nei confronti di altri soggetti per i fatti ed i comportamenti loro addebitati o addebitabili" (pagina 6 atto transattivo in fascicolo di parte attrice).

Più volte nel corso dell'atto risulta altresì specificato che si tratta di transazione parziale e ancora al punto sesto " in conseguenza degli accordi fra di esse (parti) intervenuti e di cui al presente atto, le parti daranno ai propri legali le istruzioni necessarie affinché nel giudizio relativo all'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli ex esponenti aziendali, salvo quella nei confronti dei convenuti che non sottoscrivono il presente atto, pendente davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nonché alla richiesta di sequestro conservativo, sia dato atto della cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'intervenuta transazione nei soli confronti dei firmatari il presente atto" (cfr. atto transattivo).

Siamo dunque in presenza di transazione parziale e limitata che non consente al convenuto estraneo di profittarne.

Come infatti chiarito sul punto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il potere di profittare della transazione di cui all'art. 13404 cc attiene soltanto alla transazione relativa all'intera situazione controversa e stipulata per l'intero debito solidale. Non è pertanto applicabile l'art. 1304 cc quando la transazione, non riguardando l'intero debito solidale, sia limitata, come nella specie, al solo rapporto interno del debitore che la stipula; quando infatti, come nel caso considerato, l'oggetto del negozio transattivo sia limitato alla quota interna del debitore solidale stipulante si riduce l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta con il conseguente scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota (cfr. in questo senso Cass. 2006\8946; 99\2931; 2006\9639; 2001\8991; 2001\9071).

Acclarato pertanto che nella fattispecie oggetto di considerazione viene in rilievo una transazione parziale e limitata ai soli sottoscrittori dell'atto del 1997 e non si estende per esplicita pattuizione agli altri responsabili, deve nel merito ritenersi sussistente la responsabilità dell'attuale convenuto in ordine ai profili di responsabilità evidenziati diffusamente in citazione da parte attrice.

La responsabilità del convenuto quale ex direttore generale della banca istante risulta fondata con riferimento alle dedotte irregolarità gestionali e alla loro diretta incidenza sullo stato di dissesto dell'azienda.

Alle società cooperative, qual è la banca istante, si applicano per effetto del rinvio convenuto nell'art. 2516 cc le disposizioni relative alla società per azioni, anche relativamente alle responsabilità degli amministratori, in quanto compatibili con la normativa propria delle cooperative.

Gli artt. 2392 e seguenti disciplinano la responsabilità degli amministratori della s.p.a. nei confronti della società stessa in conseguenza sia dell'inadempimento dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, sia del comportamento omissivo, consistente nella mancata vigilanza sul generale andamento della gestione o nel mancato impedimento di eventi pregiudizievoli che abbiano cagionato un danno alla società.

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano, poi, stante la previsione di cui all'art. 2396 cc, anche ai direttori nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati.

IL CASO.it

Deve in primis valutarsi l'obiezione sollevata da F. S. sin dalla comparsa di risposta secondo cui la sua posizione andrebbe esente da responsabilità, non avendo egli assunto la qualifica

di direttore generale nell'ambito dell'istituto bancario.

L'asserzione del convenuto è smentita dalla documentazione allegata e prodotta da parte istante.

Nel caso di specie, come risulta in primo luogo dallo Statuto, il direttore, oltre ad essere il capo gerarchico del personale ed il soggetto cui è affidata l'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e la direzione dell'azienda (cfr. art. 35 Statuto della banca attrice), risulta altresì titolare del potere, delegatogli dal consiglio di amministrazione, di accordare affidamenti, di consentire passaggi a debito di conti correnti non affidati e sconfinamenti sulle linee di credito accordate, come pacificamente previsto nello Statuto (art. 25).

Con delibera del 30 settembre del 1991 n. 56, il Consiglio di Amministrazione attribuiva altresì al direttore il potere di consentire affidamenti e sconfinamenti in c/c entro determinati limiti di importo, nonché il potere di consentire utilizzi per versamenti di assegni tratti su altre aziende a sua discrezione e senza limitazione di importo (cfr. in produzione di parte attrice delibera cit.).

Non è in dubbio che il resistente, che pure assume di non essere mai stato qualificato direttore generale essendo stato assunto con la qualifica di funzionario con l'incarico della direzione della cassa, abbia in concreto esercitato i poteri attribuitigli dallo Statuto con l'ulteriore allargamento di attribuzioni secondo la delibera citata del 1991.

Come chiarito sul punto dalla giurisprudenza e dalla più autorevole dottrina, la qualifica di direttore generale va attribuita e riconosciuta ai dirigenti che svolgono attività di alta gestione dell'impresa sociale; ai dirigenti che cioè sono al vertice della gerarchia dei lavoratori subordinati dell'impresa ed operano in rapporto diretto con gli amministratori, dando attuazione alle direttive generali dagli stessi impartite; spetta al direttore generale mettere in esecuzione le decisioni degli amministratori, interpretandole, operando le opportune scelte tattiche, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione sotto la direzione e la vigilanza degli amministratori.

Sono perciò investiti di ampi poteri decisionali in ordine all'impresa e sono in posizione formalmente subordinata rispetto agli amministratori, anche se di fatto assumono spesso rilievo operativo pari o anche preminente: i direttori sono quindi responsabili verso la società, verso i creditori sociali e verso i singoli soci o terzi per i danni arrecati per i compiti affidatigli, rispondendo in solido con gli amministratori per l'inosservanza del dovere generale di vigilanza e quindi devono rifiutarsi di dare attuazione alle direttive degli stessi amministratori se illegali o pregiudizievoli per la società.

Nel caso oggetto di considerazione, risulta dunque evidente che l'attività espletata dal convenuto di attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione con gli ampi poteri attribuitigli dalla delibera del 1991 consentono di ritenere che egli svolgesse le funzioni di direttore generale nell'ambito della banca istante e che, per ciò solo, risultano essergli riferibili per le ragioni sopraindicate le irregolarità e gli illeciti commessi in concorso con i componenti del consiglio di amministrazione.

IL CASO.it

Come risulta anche dalla sentenza del Pretore del Lavoro, al quale pure il convenuto si era rivolto in conseguenza del licenziamento subito dal Commissario straordinario della banca, egli non contesta di aver eseguito le delibere del consiglio di amministrazione, sostenendo di avere semplicemente attuato materialmente le stesse, senza considerazione che proprio in questo sta la funzione del direttore generale chiamato a dar attuazione alle direttive del consiglio di amministrazione ma dovendo, contrariamente al suo assunto, rifiutarsi di dare attuazione alle direttive degli stessi amministratori se illegali o pregiudizievoli per la società : nella specie, gli erano contestate operazioni di credito dallo stesso poste in essere posteriormente all'insediamento del commissario straordinario e al provvedimento di decadenza conseguentemente dallo stesso subito dalla qualifica di direttore generale. In sede di giudizio innanzi al Pretore del lavoro risulta dunque raggiunta la prova dell'esecuzione da parte del direttore di operazioni irregolari di erogazione crediti, anche se già deliberate e contenute nel brogliaccio, ma comunque quando era già intervenuto il commissariamento e gli organi societari erano stati disciolti ed il Ministero del Tesoro lo aveva dichiarato decaduto dalle sue funzioni di direttore: le operazioni irregolari, come accertato dal Pretore, erano consistite nell'azzeramento di un credito assistito da ipoteca ed il trasferimento del relativo importo su linea di credito priva di garanzie reali perché fondata su effetti cambiari con conseguente perdita della garanzia reale ed esistenza in vita del solo rapporto obbligatorio (operazione Coppola), in aumenti di fidi senza modifica delle garanzie

già concesse nonché in concessione ex novo di fidi (cfr. sentenza n. 293\1997 del Pretore del lavoro di Trentola Ducenta che con tale motivazione confermava la legittimità del licenziamento disposto a carico dell'attuale convenuto).

IL CASO.it

Non è pertanto in dubbio il fatto (già conclamato in sede di sequestro conservativo e di ordinanza collegiale di reclamo confermativa del provvedimento cautelare) che i compiti ai quali era preposto il convenuto (capo gerarchico del personale ed esecutore delle delibera del Consiglio di amministrazione, incaricato della direzione dell'azienda, titolare del potere, delegatogli dal consiglio di amministrazione, di accordare affidamenti, sconfinamenti etc) comprovano la qualità di direttore generale, con le ovvie conseguenze in ordine alla responsabilità da parificarsi a quella degli amministratori (cfr. in questo senso ordinanza del Collegio in sede di reclamo e le conclusioni della Banca d'Italia che nel rapporto ispettivo del 30 ottobre del 1995 individua espressamente come Direttore nella specificazione dell'organico della banca la posizione del convenuto S. F.).

Acclarata la posizione di direttore generale del convenuto, passando al merito delle contestazioni sollevate nei suoi confronti, deve rilevarsi che dal rapporto ispettivo della Banca d'Italia in ordine alle irregolarità di gestione della Banca, emerge da un lato che " le deleghe di poteri conferite al Presidente e al Direttore per la concessione dell'immediata disponibilità di assegni tratti su altre aziende di credito sono state mantenute senza limite di importo, nonostante tale anomalia fosse stata rilevata nella precedente ispezione" e, dall'altro, che " Il Presidente e il Direttore, talvolta anche in eccesso ai poteri ad essi delegati, hanno consentito per lunghi periodi sconfinamenti contabili sulle linee di credito in conto corrente ovvero il passaggio a debito di conti non affidati" (cfr. rapporto ispettivo della Banca d'Italia del 24.5\4.8\1995).

La prima relazione trimestrale redatta dal Commissario straordinario ha dato atto puntualmente di "gravi irregolarità" poste in essere dal S., concretatesi "in concessione di crediti di gestione dei rapporti con la clientela" che "hanno tutte alimentato affidamenti che per la banca presentano gravi rischi per il recupero", molti dei quali sono stati inseriti nel sistema informativo della banca (su ordine del S.) dopo l'inizio del commissariamento".

L'ispezione della banca d'Italia ha consentito, inoltre, di verificare la consistente differenza emergente dall'esame del portafoglio prestiti al 31\3\1995, sussistente tra gli effettivi importi delle posizioni in sofferenza, delle previsioni perdite e delle partite incagliate rispetto alle cifre segnalate dall'azienda essendo tali differenze "dovute a segnalazioni in parte non corrette, nonostante fossero conosciuti ed evidenti i sintomi di degrado dei crediti", molti dei quali concessi peraltro a nominativi operanti al di fuori della zona di competenza territoriale.

Nella relazione del Commissario straordinario si legge inoltre che "...è stato possibile accertare come siano stati concessi affidamenti per importi elevati a soggetti che successivamente sono risultati già colpiti da pignoramenti e da procedure esecutive da parte di altri creditori", e che "la mancata considerazione del tipo di attività svolta dal richiedente ha fatto sì che venissero erogati importi sproporzionati o comunque non giustificati dall'attività effettivamente svolta", ed ancora che " tutto ciò ha favorito la frequente utilizzazione dello scoperto di conto corrente per sostenere operazioni e\o attività produttive che, in buona sostanza, necessitavano di veri e propri finanziamenti, con evidenti effetti immobilizzanti degli impieghi effettuati e conseguente aumento del rischio, peraltro quasi mai assistito da proporzionate garanzie".

In particolare, nelle pratiche di fido, oltre a risultare sempre mancante la richiesta di prima informazione alla centrale rischi (solo così potendosi procedere ad erogazione di credito in favore di soggetti già segnalati dal sistema come debitori non affidabili), è risultata sempre priva di data la domanda di affidamento rendendo ciò praticamente impossibile determinare l'epoca in corrispondenza della quale venivano accertati aspetti di ciascun rapporto quali la consistenza patrimoniale del cliente e la sua solvibilità, essendosi accertata la carenza di documenti e notizie quali visure ipocatastali, situazioni economiche patrimoniali, volumi d'affari trattati, attività svolta consentendosi affidamenti per importi elevati in favore di soggetti già pignorati o sottoposti a procedure esecutive (vedi posizioni di S. R., F., D. R. E.) e l'erogazione di importi sproporzionati ed ingiustificati in ragione dell'attività svolta (vedi posizioni D. L., C. G.).

IL CASO.it

Con riferimento agli stessi conti correnti gli ispettori hanno potuto accertare gravi irregolarità avendo la banca provveduto a strutturare i conti correnti in quattro categorie 1) la prima identificata con la categoria 01 comprendente tutti i conti attivi e passivi intestati alla

clientela e rientranti nella normale attività bancaria; la seconda identificata come categoria 03 riferita a conti transitori aventi la medesima numerazione dei precedenti; la terza identificata come categoria 06 utilizzata per appoggiare assegni versati dai clienti e risultati trafugati o smarriti; la quarta 07 utilizzata per tutte le partite incagliate. **IL CASO.it**

In particolare, la categoria 07 veniva sistematicamente utilizzata per trasferire dalla categoria 01 i saldi debitori di conti immobilizzati e/o incagliati, per i quali erano spesso state intraprese azioni di recupero.

In tal modo, mediante la creazione di affidamenti cosiddetti tecnici si evitava l'apposizione a sofferenze dei crediti e quindi la relativa segnalazione alla centrale dei rischi (cfr. seconda relazione commissariale in produzione di parte attrice).

Dai menzionati atti emergono elementi sufficienti a far ritenere la fondatezza dell'azione di responsabilità intrapresa dalla Banca di *** alla luce della particolare attitudine probatoria degli stessi non contrastata in alcun modo da parte convenuta, costituendo le menzionate relazioni ispettive espressione di potestà autoritativa, di natura pubblicistica, che trae fondamento giuridico dalla legge, esercitata da soggetti investiti da una pubblica funzione a tutela di un pubblico interesse e, pertanto, particolarmente attendibili in ordine agli accertamenti eseguiti sulla gestione dell'attività creditizia.

I rilievi svolti dagli organi di vigilanza risultano peraltro confermati dai dati emergenti dalla documentazione prodotta dalla Banca attrice relativamente a talune posizioni debitorie di soggetto cui risultano essere stati concessi affidamenti non garantiti.

In particolare, va osservato che per una pluralità di posizioni (si veda a titolo esemplificativo quella di C. G.) risulta all'evidenza la difformità tra i dati risultanti dalla centrale rischi e quelli emergenti dalla precedenti delibere del cda con cui erano stati concessi i fidi di importi notevolmente maggiori rispetto a quelli effettivamente segnalati (cfr. documentazione in atti).

Inoltre, sia C. G. che la moglie M. T., quest'ultima garante del primo, risultano beneficiari, ancora nel 1995, di ampi affidamenti nonostante che dalle visure catastali risultasse la sussistenza a loro carico di ipoteche convenzionali e di pignoramenti immobiliari (a carico della M.) relativi agli anni 1979\1989.

In relazione ad una pluralità di posizioni risultano inoltre richieste di fidi prive di data e concessi con macroscopica approssimazione con mancanza di una qualunque forma di indagine sulla capacità di rimborso dei richiedenti per importi ictu oculi sproporzionati ed ingiustificati in relazione all'attività svolta dagli interessati (coltivatori diretti, commercianti ittici, parrucchieri) ed al volume di affari degli stessi (cfr. M. T., P. A., S. C.; con riferimento alla prima, esercente l'attività di coltivatrice diretta, viene concesso al buio - senza alcuna istruttoria né sul motivo del credito che sulla consistenza patrimoniale della stessa - un fido di 250 milioni di lire, con concessione successiva di ulteriore fido per 50 milioni il 19\5\1995 e ulteriore fido di 100 milioni di lire il 20 ottobre 1995 a fronte di inesistente consistenza patrimoniale; risulta peraltro la concessione di ulteriori finanziamenti per circa 100 milioni mai deliberati dal consiglio di amministrazione in pieno regime commissariale in favore della stessa. Ancora più eclatante nel quadro solo esemplificativo di numerosi altri precisamente individuati in citazione è il caso di A. P. a cui viene concesso fido per scoperto di conto corrente senza alcuna garanzia se non quella della moglie, casalinga, M. B. e comproprietaria del 50% di un immobile in Santa Maria Capua Vetere già sottoposto ad ipoteca di primo grado da parte dell'istituto *** di Torino per 225 milioni di lire: si arriva a concedergli un importo di £ 974696236 creandosi per la banca un'esposizione insanabile; lo stesso discorso vale per C. S. e per tutti gli innumerevoli casi elencati e documentati da parte attrice laddove risulta evidente la concessione di fidi senza alcuna garanzia di restituzione delle somme erogate come sistematica ed illegale modalità di procedere da parte dell'intero gruppo dirigente dell'istituto bancario; vedi anche le posizioni di S. R., D. R. E., G. M. e G. N. per i quali è possibile ripetere le medesime considerazioni ora esposte). **IL CASO.it**

Come acclarato dalla stessa banca d'Italia, la gestione delle relazioni è improntata ad eccessiva tolleranza; infatti il Presidente ed il direttore generale, talvolta anche in eccesso di poteri ad essi delegati, hanno consentito per lunghi periodi sconfinamenti contabili sulle linee di credito in conto corrente ovvero il passaggio a debito di conti non affidati. Per sanare tali situazioni di anomalia vengono adottare successive e ravvicinate delibere di aumento del fido, determinando la lievitazione delle relative esposizioni senza tener conto delle effettive capacità di rimborso (si veda la posizione di L. D. con perdite per 700 milioni di lire o le

sofferenze di C. srl o di R. S.: cfr. relazione ispettiva della Banca d'Italia pagina 3).

Più in generale, va osservato che dall'esame complessivo della documentazione prodotta dal ricorrente emerge un modus procedendi adottato in ogni operazione per cui, da un lato, l'istruttoria delle pratiche di fido veniva condotta senza alcun serio approfondimento in ordine alla situazione patrimoniale del richiedente, atteso che le indagini non si estendevano neanche all'acquisizione di visure ipotecarie, e, dall'altro, che i crediti in sofferenza, che, com'è noto, sono quelli che determinano le crisi bancarie, pericolose per l'intero sistema creditizio nazionale, erano gestiti secondo metodiche scorrette con gravi omissioni di segnalazione alla centrale rischi.

IL CASO.it

Nel quadro generale delle violazioni perpetrate non può ritenersi esente da responsabilità il direttore generale della banca, come già acutamente evidenziato in sede di sequestro conservativo il quale, in quanto ufficio di vertice dell'esecutivo cui va ricollegata la responsabilità per le gravissime carenze tecnico organizzative dell'azienda, risponde per la carente istruttoria delle pratiche di fido, per le omesse o errate segnalazioni alla centrale di rischi e per la scritturazione a voce non propria di crediti in sofferenza (in questo senso Cass. 1994\5107).

Pur volendo prescindere, quindi, dalle singole e concrete ipotesi di concessione di fidi irregolari rientranti nei limiti dei poteri attribuiti al direttore ed autorizzati con istruttoria nel migliore dei casi approssimativa appare evidentemente configurabile una colpa per omissione del convenuto S., quale ex direttore generale, riconducibile ad una mancanza doverosa che, considerata la sistematicità delle violazioni riferita all'intera attività amministrativa e l'imponenza del fenomeno, tale da compromettere non solo singoli atti operativi, ma la funzionalità stessa dell'azienda nel suo complesso, non può che essere cosciente e volontaria (Cass. 1994\5107).

Il convenuto, quindi, quando non ha partecipato attivamente alla erogazione dei finanziamenti, si è verosimilmente reso responsabile per omissione di vigilanza, tanto più grave considerato che l'omissione è stata sistematica e riferita a tutta l'attività dell'organismo amministrativo, con ciò palesemente violando il più elementare dovere del buon banchiere di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dei richiedenti i fidi e di adottare le cautele necessarie ad evitare gli aggravamenti di rischio derivanti da cumuli di fidi.

Al direttore, quale organo di vertice dell'esecutivo, va altresì riferita la responsabilità per le carenze tecnico organizzative della Banca di rilevanza e sistematicità tali da compromettere non solo singoli atti operativi, ma come è avvenuto nel caso di specie, la funzionalità stessa dell'azienda nel suo complesso.

Quest'ultima infatti non è risultata attrezzata a verificare e gestire le linee indirette di credito e condizioni di cumulo di rischi, formalmente concessi ad una pluralità di soggetti, ma facenti capo ad un unico beneficiario (cfr. I relazione trimestrale del Commissario straordinario pagina 7 con riferimento esplicito alla posizione del G. S., di società 2** srl, la S. srl).

Per tale via appare altresì configurabile la responsabilità dello stesso per quanto attiene all'impostazione corrente della contabilità aziendale relativamente alla mancata evidenziazione dei crediti in sofferenza oltre che per l'omessa o erronea comunicazione alla centrale rischi dei fidi concessi.

Né può ritenersi esimente della condotta omissiva reiterata e volontaria posta in essere dal direttore generale il fatto che la Banca fosse caratterizzata dalla presenza del Presidente del consiglio che, a detta del convenuto, agiva da padre padrone, dal momento che tale assunto difensivo, non soltanto risulta essere ammissivo delle reiterate, gravi e sistematiche irregolarità caratterizzanti la gestione della banca, ma non scrimina in alcun modo, non potendosi la esenzione di responsabilità fondare su una condizione di tacita condivisione delle illegalità poste in essere dal presidente del consiglio di amministrazione in alcun modo contrastate dal direttore generale nel perseguimento di una fitta rete di illegalità ai danni dei consumatori e dei cittadini finalizzata a concedere credito sistematico agli immeritevoli e conseguentemente a negarlo (vanificando la propria funzione costituzionalmente orientata di tutela del risparmio per consentire l'esercizio del credito) agli imprenditori onesti e a chi dovesse averne avuto veramente bisogno.

IL CASO.it

Accertate sulla base delle diffuse considerazioni sin qui esposte le ragioni del concorso omissivo del convenuto nel sistematico illecito perpetrato ai danni della collettività dal gruppo dirigente della Banca di *** ed evidenziata la responsabilità concorsuale omissiva e

commissiva del convenuto F. S. nella determinazione delle irregolarità e dei danni arrecati all'istituto bancario, occorre prendere in considerazione la problematica del quantum debeat.

Sul punto occorre rilevare come, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, la relativa domanda, originariamente formulata in termini di richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento pro quota, dopo l'intervenuta transazione parziale (di cui in precedenza) deve essere interpretata come rinuncia alla solidarietà tra i debitori per l'intero e limitazione della pretesa alla condanna del soggetto rimasto in giudizio al pagamento della sola parte dell'obbligazione che a lui avrebbe fatto carico nei rapporti interni con gli altri condebitori (in questo senso cfr. Cass. 2002\7212).

In coerenza con tale consolidato principio, parte istante, tenuto conto dell'originaria richiesta risarcitoria di 15 miliardi di lire (anche in considerazione del fatto che risulta acclarato ad oltre 17 miliardi di lire il danno arrecato dal gruppo dirigente alla banca come rilevato dal Commissario straordinario : vedi prima e seconda relazione in atti, oltre alla relazione sulla situazione economica del Banco *** al 23\12\1997), e considerata altresì la intervenuta transazione limitata alle quote interne di 10 ex amministratori ed ex sindaci può ritenersi ridotto il debito a £ 1.400.000.000 euro 750.000,00 somma corrispondente alla quota che al convenuto F. S. avrebbe fatto carico nei rapporti interni con gli altri coobbligati (cfr. domanda risarcitoria ridotta in sede di precisazione delle conclusioni da parte istante in virtù dei suesposti principi).

Può pertanto ritenersi corretta la condanna del convenuto al risarcimento dei danni causati alla banca nella misura di euro 750.000,00 ritenuta in via equitativa oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo .

Quanto infine alle spese processuali le stesse seguono la soccombenza come per legge.

P.Q.M.

IL CASO.it

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 1^a sezione civile, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Banca di Credito Cooperativo di *** società cooperativa a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di F. S. , così provvede:

a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna F. S. al risarcimento dei danni causati all'istituto bancario che quantifica in complessivi euro 750.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo ;

b) condanna F. S. al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 10.000,00 di cui 3400,00 per diritti, 6.450,00 per onorari, 150,00 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.

Santa Maria Capua Vetere, 13\01\2009